

D.Lgs. 10-09-2003, n. 276

TITOLO VII TIPOLOGIE CONTRATTUALI A PROGETTO E OCCASIONALI CAPO I

Lavoro a progetto e lavoro occasionale

Art. 61. - Definizione e campo di applicazione

1. Ferma restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'[articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile](#) devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa.
2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel presente capo.
3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonché i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come individuate e disciplinate dall'[articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289](#). Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del presente capo i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a collegi e commissioni, nonché coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia.
4. Le disposizioni contenute nel presente capo non pregiudicano l'applicazione di clausole di contratto individuale o di accordo collettivo più favorevoli per il collaboratore a progetto.

Art. 62. - Forma

1. Il contratto di lavoro a progetto è stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi:
 - a) indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;
 - b) indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto;
 - c) il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;
 - d) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa;
 - e) le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto, fermo restando quanto disposto dall'[articolo 66, comma 4](#).

CAPO II

Prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti

Art. 70. - Definizione e campo di applicazione

1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito:

- a) di lavori domestici;
- b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, anche nel caso in cui il committente sia un ente locale; [1]
- c) dell'insegnamento privato supplementare;
- d) di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico; [2]
- e) di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le università, il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università; [3]
- f) di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati, da casalinghe e da giovani di cui alla lettera e), ovvero delle attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all'[articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#); [4]
- g) dell'impresa familiare di cui all'[articolo 230-bis del codice civile](#); [5]
- h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica; [6]
- h-bis) di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, da parte di pensionati; [7]
- h-ter) di attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie [8].

In via sperimentale per l'anno 2010, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono anche le attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito di qualsiasi settore produttivo da parte di prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale. [9]

1-bis. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dall'[articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 gennaio 2009, n. 2](#). L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio. [10]

2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che non danno complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare. [11]

2-bis. Le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro. [12]

2-ter. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico e degli enti locali è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e ove previsto dal patto di stabilità interno. [13]

Note:

1 Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 148, lett. a\), L. 23 dicembre 2009, n. 191](#), a decorrere dal 1° gennaio 2010.

2 Lettera così sostituita dall'[art. 7-ter, comma 12, lett. a\), D.L. 10 febbraio 2009, n. 5](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 aprile 2009, n. 33](#).

3 Lettera così sostituita dall'[art. 7-ter, comma 12, lett. b\), D.L. 10 febbraio 2009, n. 5](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 aprile 2009, n. 33](#) e, successivamente, dall'[art. 2, comma 148, lett. b\), L. 23 dicembre 2009, n. 191](#), a decorrere dal 1° gennaio 2010.

4 Lettera così modificata dall'[art. 22, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2008, n. 133](#) e, successivamente, dall'[art. 7-ter, comma 12, lett. c\), D.L. 10 febbraio 2009, n. 5](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 aprile 2009, n. 33](#).

5 Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 148, lett. c\), L. 23 dicembre 2009, n. 191](#), a decorrere dal 1° gennaio 2010.

6 Comma modificato dall'[art. 1-bis, comma 1, lettera d\), D.L. 14 marzo 2005, n. 35](#), convertito con modificazioni dalla [L. 14 maggio 2005, n. 80](#), dall'[art. 11-quaterdecies, comma 6, D.L. 30 settembre 2005, n. 203](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 2 dicembre 2005, n. 248](#) e, successivamente, così sostituito dall'[art. 22, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2008, n. 133](#).

7 Lettera aggiunta dall'[art. 7-ter, comma 12, lett. d\), D.L. 10 febbraio 2009, n. 5](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 aprile 2009, n. 33](#) e, successivamente, così modificata dall'[art. 2, comma 148, lett. d\), L. 23 dicembre 2009, n. 191](#), a decorrere dal 1° gennaio 2010.

8 Lettera aggiunta dall'[art. 2, comma 148, lett. e\), L. 23 dicembre 2009, n. 191](#), a decorrere dal 1° gennaio 2010.

9 Comma così modificato dall'[art. 2, comma 148, lett. f\), L. 23 dicembre 2009, n. 191](#), a decorrere dal 1° gennaio 2010.

10 Comma inserito dall'[art. 7-ter, comma 12, lett. e\), D.L. 10 febbraio 2009, n. 5](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 aprile 2009, n. 33](#) e, successivamente, così modificato dall'[art. 2, comma 148, lett. g\), L. 23 dicembre 2009, n. 191](#), a decorrere dal 1° gennaio 2010.

11 Comma modificato dall'[art. 16, comma 1, D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251](#) e, successivamente, sostituito dall'[art. 1-bis, comma 1, lettera e\), D.L. 14 marzo 2005, n. 35](#), convertito con modificazioni dalla [L. 14 maggio 2005, n. 80](#).

12 Comma aggiunto dall'[art. 1-bis, comma 1, lettera e\), D.L. 14 marzo 2005, n. 35](#), convertito con modificazioni dalla [L. 14 maggio 2005, n. 80](#).

13 Comma aggiunto dall'[art. 2, comma 149, L. 23 dicembre 2009, n. 191](#), a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Art. 71. - Prestatori di lavoro accessorio [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'[art. 22, comma 4, D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2008, n. 133](#).

Art. 72. - Disciplina del lavoro accessorio [1]

1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni e periodicamente aggiornato. [2]
2. Tale valore nominale è stabilito tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le attività lavorative affini a quelle di cui all'[articolo 70](#), comma 1, nonché del costo di gestione del servizio.

3. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso presso il concessionario, di cui al comma 5, all'atto della restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Tale compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice fiscale, effettua il versamento per suo conto dei contributi per fini previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. [3] 4-bis. Con riferimento all'impresa familiare di cui all'articolo 70, comma 1, lettera g), trova applicazione la normale disciplina contributiva e assicurativa del lavoro subordinato. [4]

5. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'I.N.P.S. e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3 del presente decreto [5]

Note:

1 Articolo sostituito dall'[art. 17, comma 1, D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251](#).

2 Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con [D.M. 12 marzo 2008](#).

3 Comma sostituito dall'[art. 1-bis, comma 1, lettera f\), D.L. 14 marzo 2005, n. 35](#), convertito con modificazioni dalla [L. 14 maggio 2005, n. 80](#).

4 Comma aggiunto dall'[art. 1-bis, comma 1, lettera f\), D.L. 14 marzo 2005, n. 35](#), convertito con modificazioni dalla [L. 14 maggio 2005, n. 80](#) e, successivamente, così modificato dall'[art. 22, comma 2, D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2008, n. 133](#).

5 Comma modificato dall'[art. 1-bis, comma 1, lettera g\), D.L. 14 marzo 2005, n. 35](#), convertito con modificazioni dalla [L. 14 maggio 2005, n. 80](#) e, successivamente, così sostituito dall'[art. 22, comma 3, D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2008, n. 133](#).

Art. 73. - Coordinamento informativo a fini previdenziali

1. Al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa, l'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle attività di lavoro accessorio disciplinate dalla presente legge, anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico di cui all'articolo che precede, l'INPS e l'INAIL stipulano apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Decorsi diciotto mesi dalla entrata in vigore del presente provvedimento il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone, d'intesa con INPS e INAIL, una relazione sull'andamento del lavoro occasionale di tipo accessorio e ne riferisce al Parlamento.

Art. 74. - Prestazioni che esulano dal mercato del lavoro

1. Con specifico riguardo alle attività agricole non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al quarto grado in modo meramente occasionale o

ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori. [1]

Note:

1 Comma così modificato dall'[art. 7-ter, comma 13, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 aprile 2009, n. 33](#).